



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – AU FER

Consiglio di Stato, sez. IV, 6 Dicembre 2024, n.9777: perentorietà dei termini – limiti alla deroga – inconferenza di argomentazioni fondate sulla incapacità degli uffici di far fronte ad un numero elevato di istanze

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado che, accertata la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso dei termini previsti all'art. 25, comma 2-bis del Dlgs 152/2006 aventi natura perentoria (rilascio della VIA in relazione ad impianto agrivoltaiico), aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE ed ordinato la conclusione del procedimento.

In sede di appello, il MASE aveva lamentato l'errata interpretazione dell'art. 8, comma 1 del Dlgs 152/06 (come modificato dal DL 17/2022, applicabile *ratione temporis*), che avrebbe, invece, introdotto un criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto prevalente rispetto al termine perentorio di cui all'art. 25 del Dlgs 152/2006.

Nella prospettazione del MASE, l'interpretazione opposta – seguita dal Giudice di primo grado – avrebbe determinato il rischio di non rispettare gli impegni assunti a livello nazionale e internazionale in tema di transizione energetica, avrebbe riconosciuto implicitamente un *"legittimo affidamento in capo alle imprese energetiche in ordine alla conclusione dei procedimenti di VIA in 130 giorni"*, avrebbe costretto il MASE a contravvenire ai criteri di priorità previsti dal Legislatore, avrebbe esposto lo Stato al rischio di innumerevoli azioni di responsabilità.

Sempre secondo il MASE, l'art. 8 avrebbe, invece, determinato *"sul piano operativo una situazione di quiescenza dei procedimenti (con sospensione dei relativi termini conclusivi e con perdita della loro astratta perentorietà di cui al comma 7 dell'art. 25) sino al momento in cui l'ordine di priorità legalmente stabilito non consentirà la trattazione del singolo progetto"*.

Il Consiglio di Stato, valutando la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio ai soli fini risarcitori – essendo nel frattempo intervenuto il provvedimento favorevole di VIA – ricorda che l'art. 3-bis, comma 3 del Dlgs 152/2006 stabilisce che le norme del Dlgs 152/2006 medesimo *"possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi"*, con esclusione dell'applicazione dell'art. 15 delle preleggi (abrogazione per incompatibilità): da ciò l'inidoneità dell'art. 8 ad abrogare la perentorietà dei termini di cui all'art. 25.

A conferma della insussistenza di deroghe alla perentorietà dei termini, il Giudice Amministrativo rinvia anche al recente DI 153/2024 (convertito nella legge 191/2024), che, ridefinendo i criteri di priorità, ha precisato che tale nuova disciplina *"non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare"*.

Anzi, il Consiglio di Stato afferma che i criteri di priorità hanno rilevanza meramente interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori e che, pertanto, argomentazioni fondate sulla sostanziale incapacità amministrativa degli uffici a far fronte ad un numero elevato di istanze, sono del tutto *"inconferenti, in quanto relative alla organizzazione interna dell'amministrazione e, pertanto, del tutto irrilevanti ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo"*.

In tal senso spinge anche l'art. 10-bis, ultimo periodo della legge 241/1990, che stabilisce che *"non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione"*: eventuali disfunzioni non possono, quindi, essere poste a fondamento di una conclusione non tempestiva del procedimento, bensì possono assumere *"un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente"*.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202404065&nomeFile=202409777_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202404065&nomeFile=202409777_11.html&subDir=Provvedimenti)

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024
